

STATUTO

CAMPEGGIO MONGHIDORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONGHIDORO BO VIA
CAMPEGGIO 8/1

Numero REA: BO - 245217

Codice fiscale: 02037670375

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 55849/18158 di rep. not.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Monghidoro la Società cooperativa denominata "CAMPEGGIO MONGHIDORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale e si propone di

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, al fine di migliorare le opportunità di reddito per il recupero di una dignità sociale e per favorire l'autorealizzazione.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale ad oggetto plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto questa rappresenta un potenziale completamento di quella e comunque offre l'opportunità di allargare gli strumenti per il perseguimento dello scopo di cui al precedente comma 1.

Nel perseguimento del proprio scopo la Cooperativa terrà conto delle attitudini dei soci, in particolar modo di quelli svantaggiati, affinché ogni persona, indipendentemente dai disagi fisici e psichici, posta in un ambiente favorevole e stimolante, sia in grado di esprimere conoscenze e competenze di significativo contenuto professionale.

La Cooperativa ha inoltre come scopo quello di creare opportunità di lavoro, continuità di occupazione, migliori condizioni

economiche, professionali e sociali per i propri soci lavoratori. Favorisce, inoltre, la partecipazione diretta dei soci alla missione della cooperazione sociale attraverso la progettualità di servizi sociali ed educativi rispondenti ai bisogni della popolazione del territorio su cui opera.

La cooperativa si propone, infine di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione, con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative:

a) assistere gli anziani in genere e tutte quelle persone invalide che non sono autosufficienti attraverso iniziative che possano garantire continuità nei servizi prestati e benessere per i soci;

b) acquistare, affittare, ricevere in uso e gestire in qualsiasi altra forma strutture per anziani, case per ferie, case

	di cura, appartamenti, villette, attrezzature sportive, parchi	
	e quant'altro riterrà necessario od opportuno curandone il	
	buon funzionamento amministrativo e tecnico;	
	c) acquistare, affittare, ricevere in uso tutte le attrezzatu-	
	re necessarie per il vitto, alloggio, tempo libero e	
	quant'altro utile o necessario alla vita in comunità dei soci;	
	d) promuovere tra i soci la partecipazione attiva alla vita	
	della Cooperativa in tutte le attività;	
	e) promuovere, organizzare e gestire feste, gare, convegni,	
	spettacoli, gite, cineforum e quant'altro ritenuto utile o ne-	
	cessario per la promozione umana dei Soci e il loro continuo	
	contatto con il mondo produttivo;	
	f) gestire attività, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza	
	per un servizio al bambino e alla famiglia, quali asili nido,	
	scuola dell'infanzia, sostegni assistenziali ed educativi in	
	conformità alle leggi vigenti in materia;	
	g) promuovere l'utilizzo delle strutture socio-sanitarie per	
	migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà e	
	quella del territorio.	
	In attuazione dello scopo sociale di cui al comma 1 lett. b)	
	dell'articolo precedente, si esercitano, in collegamento fun-	
	zionale ai punti precedenti, le seguenti attività produttive:	
	1. produzione, lavorazione e commercializzazione di beni e	
	servizi, sia in proprio sia per conto terzi, svolte in apposi-	
	ti centri di lavoro;	
	4	

	2. la conduzione in affitto o in altra forma, di terreni da	
	coltivare, anche in serra, la gestione di frutteti e in gene-	
	rale di piantagioni silviculturali, il recupero di aree margi-	
	nali abbandonate comprese strutture immobiliari, il manteni-	
	mento e la valorizzazione di ecosistemi floro faunistici e am-	
	bientali a carattere particolare;	
	3. l'esercizio di impianti o la gestione di magazzini e stabi-	
	limenti per la raccolta, lavorazione, conservazione, trasfor-	
	mazione e vendita anche al minuto dei prodotti agricoli o ri-	
	cavati dai terreni in conduzione;	
	4. servizi di pulizie, sia industriali, sia civili;	
	5. conduzione di opere di cura e di protezione del verde pub-	
	blico e/o privato, e di disinquinamento;	
	6. distribuzione di materiale pubblicitario o informativo me-	
	diante attività di "volantinaggio", sia nelle cassette posta-	
	li, sia con distribuzione a mano;	
	7. organizzazione di traslochi, con eventuale recupero e riu-	
	tilizzo di materiali ed oggetti dismessi;	
	8. la gestione di lavanderie, compresi servizi di stiratura,	
	lavaggio, rammendo e sistemazione di indumenti, per privati,	
	per comunità e istituzioni pubbliche;	
	9. gestione di campeggi e parcheggi, canili, gattili;	
	10. trasporto di persone anziane, degenti ed handicappate, an-	
	che a mezzo di autoambulanze;	
	11. produzione a carattere artigianale e commerciale di pro-	
	5	

	dotti di tessitura, taglio e cucito con possibilità di commer-	
	cializzare i manufatti.	
	12. Gestione di banche dati in conto terzi, servizi di immis-	
	sione dati in sistemi informatici, servizi di digitalizzazione	
	finalizzati alla conservazione sostitutiva.	
	13. erogazione di servizi di ristorazione comprensivi di ser-	
	vizio caffetteria e pasticceria;	
	14. gestione di servizi di ristorazione, con la possibilità	
	occuparsi dell'organizzazione complessiva di eventi;	
	La cooperativa potrà aderire ad altre Cooperative di primo o	
	secondo grado per il reperimento dei beni necessari sia alla	
	vita sociale sia per il conseguimento dei propri scopi;	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti loca-	
	li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	6	

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-

9 di 44

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.2476 comma 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-

nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-

toscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né

superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-

mente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-

vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione, l'impegno a

conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo

sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regola-

menti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile

in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-

vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione, l'impegno a

conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo

sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regola-

menti interni.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-

vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-

le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere

le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-

ca e la sede legale, codice fiscale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato

la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico

e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,

sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-

liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-

carla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-

cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-

minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alla vita sociale.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

1. a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

2. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-

tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e relativa annotazione sul libro soci.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, ovvero nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

b) che nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la

risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) Pronunci frasi ingiuriose e offensive sul conto della cooperativa o di alcuno dei membri dell'organo amministrativo, rivolgendosi agli stessi, ovvero anche solo discutendo con i soci o terzi.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore

all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, è eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione della partecipazione già del socio defunto e quindi consenta che si creino

più partecipazioni sociali, tante per quanti sono gli eredi in possesso dei requisiti, ed ammessi ai sensi dell'art 2534 2° comma. . La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del pagamento della prestazione mutualistica o del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento dan-

ni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 1.000 (mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, lettera a), numero due del presente statuto.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 20 - Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a

due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci

cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere uno dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000 (diecimila) euro di capitale sottoscritto;

- 2 voti oltre 10.000 (diecimila) euro e fino a 20.000 (ventimila) euro di capitale sottoscritto;

- 3 voti oltre 20.000 (ventimila) euro e fino a 30.000 (trentamila) euro di capitale sottoscritto;

- 4 voti oltre a 30.000 (trentamila) euro e fino 40.000 (quarantamila) euro di capitale sottoscritto;

- 5 voti oltre 40.000 (quarantamila) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-

vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari a 25,00 euro;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-

to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità

prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- erogazione diretta;

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori sarà effettuata in proporzione alle retribuzioni lorde complessive percepite dagli stessi.

Per i soci fruitori, invece, il ristorno sarà attribuito in base al valore delle prestazioni ricevute dalla cooperativa.

Fermi restando tali principi generali, il regolamento interno potrà prevedere ulteriori criteri articolandone l'applicazione.

Per i soci fruitori l'Organo amministrativo può decidere la non attribuzione di ristorni qualora ritenga che, per le par-

tticolari condizioni di offerta dei servizi, sia già presente
un intrinseco vantaggio mutualistico nelle prestazioni offerte
dalla cooperativa agli stessi soci fruitori.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura
dell'Organo amministrativo, mediante uno dei seguenti mezzi:
lettera raccomandata A.R, raccomandata a mano, fax, messaggi
di posta elettronica, o altri mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento. In particolare per i messaggi di
posta elettronica, l'avviso è da far pervenire all'indirizzo
di posta elettronica notificato alla Cooperativa dal socio.
L'arrivo effettivo del messaggio nella casella di posta elet-
tronica del destinatario deve essere attestato da apposito
rapporto del gestore del servizio. La comunicazione deve esse-
re inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine
del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in
Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convoca-
zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello

della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Qualora gli amministratori e sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita alla cooperativa con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della Cooperativa stessa, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e che non si oppongono alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e del Revisore;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-

	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	7) provvede alle modifiche dello Statuto;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti	
	punti 6, 7 e 9 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	30	

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o secondo le modalità legittimamente scelte dall'assemblea.

Sono espressamente escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più

33 di 44

soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono rinnovati ogni tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Art. 33 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori

e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta s'intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i Consiglieri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri

Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00 . Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di

procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Conf-cooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

f.to REMO BOSCHI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO